



FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO: PROROGA SCADENZA ATTESTATI

Il Consiglio dei ministri, riunito il 13 gennaio, ha deliberato la nuova **proroga dello stato d'emergenza fino al 30 aprile 2021**.

In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, **tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 e per i quali non è possibile l'aggiornamento***, **conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021 (novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)**.

Quindi:

	FORMAZIONE	TIPOLOGIA FORMAZIONE
 ATTESTATI SCADUTI PRIMA DEL 31 GENNAIO 2020	Formazione da aggiornare	 Presenza  Videoconferenza  E-learning ove previsto
 ATTESTATI SCADUTI DAL 31 GENNAIO 2020	<u>Proroga scadenza, nel caso non sia possibile effettuare l'aggiornamento*</u> , fino al 29 luglio 2021 (novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza). La proroga non è un divieto ad aggiornare il corso, il datore di lavoro può far partecipare alla formazione i lavoratori.	 Presenza  Videoconferenza  E-learning ove previsto
 CORSI DI FORMAZIONE EX NOVO	Formazione da svolgere nei termini previsti dal D.lgs 81/2008.	 Presenza  Videoconferenza  E-learning ove previsto

*es. in caso di cassa integrazione/malattia...

Inoltre, riportiamo di seguito le indicazioni e le risposte del Ministero del lavoro in risposta ad una FAQ apparsa sul sito che cita l'articolo 103 in relazione alla possibilità di "posticipare" la formazione e l'aggiornamento a causa dell'emergenza.

Riprendiamo integralmente la risposta del Ministero perché fornisce utili informazioni anche sulla formazione da svolgere ex novo:

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?

*"In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che **nel caso in cui non sia possibile**, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, **per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo** (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), **si ritiene che la stessa non possa essere posticipata**, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti".*